

26/02/2020

**SAF S.p.A.**

**-e-**

**COMUNE DI PESCOSOLIDO**

---

**SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE  
FINALIZZATO ALL'AVVIO AL RECUPERO DELLA  
FRAZIONE ORGANICA DEI  
RIFIUTI URBANI PROVENIENTE  
DAL CICLO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA  
COD. EER 20.01.08**

---

Il presente contratto è stipulato in data 26/02/2020

**tra**

**Società Ambiente Frosinone S.p.A.**, società per azioni con sede legale in Colfelice, S.P. Ortella Km.3, codice fiscale 90000420605, partita IVA 01549380606, iscritta al Registro delle Imprese di Frosinone al numero FR-145096, capitale sociale Euro 965.520,00 (Euro novecentosessantacinquemilacinquecentoventi/00) i.v., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Lucio Migliorelli, munito dei necessari poteri

(di seguito “SAF”)

**e**

il **Comune di Pescosolido**, con sede legale in **Pescosolido**, presso la Sede Municipale, Via Umberto I, codice fiscale 00199660606, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, munito dei necessari poteri

(di seguito “il Comune” o “il Conferitore”)

di seguito, SAF e il Comune potranno essere denominate singolarmente “**Parte**” e congiuntamente “**Parti**”

**premesso che**

- a. la SAF – società a totale capitale pubblico partecipata da tutti i Comuni della Provincia di Frosinone – è titolare:
  - dell’impianto di selezione e trattamento dei rifiuti urbani e assimilati, sito nel Comune di Colfelice (FR);
  - nonché dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Categoria 8, Classe C;
- b. in forza del predetta iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, SAF è abilitata all’esercizio dell’attività di “*intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi*” ;
- c. nella Provincia di Frosinone non esiste alcun impianto d’Ambito, finalizzato a consentire il conferimento ed il recupero dei rifiuti di matrice organica (codice EER 20.01.08) provenienti dal servizio di raccolta differenziata svolta dai Comuni della Provincia medesima;
- d. nella stessa Regione Lazio sussiste, allo stato, una conclamata carenza di impianti di trattamento e recupero dei rifiuti organici provenienti

dal servizio di raccolta differenziata rispetto ai quantitativi complessivamente raccolti dai Comuni;

- e. in questo contesto, l'individuazione, la contrattualizzazione ed il conferimento dei predetti rifiuti presso impianti extra regionali, da parte dei singoli Comuni in modo disgiunto, ha incontrato notevoli difficoltà di tipo organizzativo, logistico ed economico;
- f. pertanto i Comuni della Provincia di Frosinone hanno richiesto alla disponibilità a ricercare soluzioni organizzative di supporto ai Comuni ai fini dell'avvio al recupero della frazione organica proveniente dal proprio ciclo di raccolta differenziata;
- g. la SAF – nella qualità di società pubblica partecipata da tutti i Comuni della Provincia di Frosinone – previo ottenimento della necessaria iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per l'attività di intermediazione senza detenzione, ha ritenuto di procedere all'implementazione di un'organizzazione atta a consentire il conferimento dei rifiuti di matrice organica derivanti dal servizio di raccolta differenziata svolta dai Comuni della Provincia di Frosinone, presso impianti di recupero regolarmente autorizzati;
- h. la SAF ha puntualmente illustrato al Comune:
  - l'organizzazione del servizio – che prevede il necessario utilizzo di un impianto di trasferimento sito nel Comune di Frosinone, quale tappa intermedia prima dell'avvio al recupero dei medesimi presso impianti di recupero finale;
  - nonché i singoli impianti contrattualizzati per lo svolgimento del servizio;
  - le autorizzazioni dei singoli impianti utilizzati per lo svolgimento del servizio;
  - il titolo abilitativo dell'attività di intermediazione senza detenzione di rifiuti, rappresentato dall'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Categoria 8, Classe C;
- i. il Comune – in quanto soggetto produttore dei rifiuti oggetto del presente Contratto (codice EER 20.01.08) – dichiara che i medesimi provengono dalla raccolta differenziata attivata dal Comune medesimo e presentano le caratteristiche richieste ai fini del conferimento negli impianti di destinazione;
- j. è interesse delle Parti regolare con il presente Contratto, il servizio di intermediazione (senza detenzione di rifiuti) finalizzato all'avvio al

recupero dei rifiuti urbani di matrice organica (codice EER 20.01.08) provenienti dal servizio di raccolta differenziata svolta dal Comune;

- k. lo schema del presente Contratto è stato approvato dai competenti organi deliberativi delle Parti;

**Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:**

### **Articolo 1 (Premesse e Allegati)**

- 1.1 Le premesse e agli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

### **Articolo 2 (Obiettivi)**

- 2.1 Con la stipula del presente Contratto, il Comune si propone l'obiettivo di valorizzare – attraverso la disponibilità della S.A.F. S.p.A. in linea con i principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione – la propria azione di forte implementazione del ciclo della raccolta differenziata e del relativo avvio al recupero individuando impianti su tutto il territorio nazionale autorizzati al trattamento dei rifiuti di matrice organica (codice EER 20.01.08) provenienti dalla raccolta differenziata svolta dal Comune medesimo.
- 2.2 Con la stipula del presente Contratto la SAF si propone l'obiettivo di supportare il Comune nell'individuazione di impianti idonei e disponibili al trattamento e recupero dei rifiuti urbani di matrice organica provenienti dal servizio di raccolta differenziata svolta dal Comune, nonché nell'organizzazione della logistica necessaria al conferimento dei rifiuti oggetto del contratto presso gli impianti di conferimento finale;
- 2.3 Fermo restando quanto sopra, il Comune espressamente riconosce ed accetta che – a seguito dell'attività di intermediazione svolta dalla S.A.F. S.p.A. – i rifiuti possano essere avviati al recupero finale presso autorizzati anche al fuori della Provincia di Frosinone individuati a giudizio insindacabile della SAF.

### **Articolo 3 (Oggetto)**

- 3.1** Il presente Contratto ha per oggetto l'affidamento – da parte del Comune in favore di SAF – dell'attività di intermediazione, senza detenzione, finalizzata all'avvio al recupero dei rifiuti urbani di matrice organica (codice EER 20.01.08) provenienti dalla raccolta differenziata svolta dal Comune medesimo, presso idonei impianti autorizzati individuati e contrattualizzati, a proprio insindacabile giudizio da SAF.
- 3.2** SAF ha puntualmente illustrato al Comune, preliminarmente alla sottoscrizione del Contratto:
- a) l'organizzazione del servizio – che prevede il necessario utilizzo di un impianto di trasferimento sito nel Comune di Frosinone, quale tappa intermedia prima dell'avvio al recupero dei medesimi presso impianti di recupero finale nonché l'autorizzazione dell'impianto di trasferimento utilizzato;
  - b) i singoli impianti individuati e contrattualizzati per lo svolgimento del servizio di trattamento e recupero dei rifiuti urbani di matrice organica (codice EER 20.01.08) provenienti dalla raccolta differenziata svolta dal Comune nonché le relative autorizzazioni;
  - c) il servizio di trasporto approntato per il conferimento dei rifiuti oggetto del presente Contratto, dall'impianto di trasferimento individuato agli impianti di conferimento finale;
  - d) il titolo abilitativo dell'attività di intermediazione senza detenzione di rifiuti, rappresentato dall'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Categoria 8 C.
- 3.3** Il Comune dichiara di aver compreso l'assetto organizzativo e logistico del servizio e di aver preso visione delle autorizzazioni sopra richiamate, puntualmente indicate nell'Allegato 1 al presente Contratto.
- 3.4** Fermo restando quanto sopra resta inteso tra le Parti che la definizione dell'assetto organizzativo e logistico del servizio rimane ad insindacabile giudizio di SAF che dunque è pienamente legittimata ad individuare impianti ulteriori e/o diversi rispetto a quelli suindicati, senza che la medesima sia in alcun modo obbligata ad acquisire qualsivoglia atto di assenso da parte del Comune.
- 3.5** Il Comune, dunque, si obbliga a conferire – direttamente e/o attraverso ditte terze incaricate del servizio di raccolta e/o trasporto dei rifiuti – i rifiuti oggetto del presente Contratto presso l'impianto di trasferimento individuato da SAF.

#### **Articolo 4**

### **(Esclusività del servizio)**

- 4.1 Per tutta la durata del presente Contratto, il Comune si obbliga a conferire l'intero quantitativo dei rifiuti oggetto del presente Contratto presso l'impianto di trasferimento indicato da SAF.
- 4.2 È, altresì, fatto divieto al Comune di adottare atti, comunque denominati, e compiere attività che siano, anche solo in parte, incompatibili e/o limitativi del diritto esclusivo riconosciuto alla SAF.

### **Articolo 5 (Rifiuti ammissibili)**

- 5.1 Le Parti convengono che possono essere conferiti esclusivamente rifiuti urbani di matrice organica (codice EER 20.01.08) provenienti dalla raccolta differenziata svolta dal Comune medesimo che rispettino le caratteristiche tecniche per l'ammissibilità al recupero con una percentuale di materiale non compostabile non superiore al 5% di peso, ovvero che non provengano da raccolta differenziata.
- 5.2 Il Comune prende espressamente atto che il presente Contratto non ha ad oggetto il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati raccolti in modo indifferenziato ovvero altre tipologie di rifiuti diversi da quelli indicati al precedente art.5.1 ovvero connotati da un diverso Codice EER e che, anzi, è fatto espresso divieto al Comune di conferire rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato ovvero rifiuti diversi da quelli indicati al precedente 5.1.
- 5.3 In relazione ai rifiuti di cui al precedente comma 1, il Comune si obbliga a produrre in favore di SAF e degli impianti di conferimento indicati all'art.3 del presente Contratto, un certificato di caratterizzazione analitica dei rifiuti conferiti, con validità non superiore a 3 mesi, con l'indicazione puntuale del relativo codice EER.
- 5.4 In caso di mancata e/o ritardata e/o inadeguata produzione del certificato di caratterizzazione analitica del rifiuto, i gestori degli impianti individuati da SAF sono legittimati a sospendere il ritiro dei rifiuti conferiti.
- 5.5 Fermo restando l'obbligo di caratterizzazione dei rifiuti conferiti in capo al Comune, in conformità alla normativa vigente, è fatta salva la facoltà della SAF di procedere in qualsiasi momento alla verifica – mediante

caratterizzazione analitica – della qualità dei rifiuti conferiti e della conformità dei medesimi alle caratteristiche tecniche previste per la relativa tipologia.

- 5.6 La SAF rappresenta – ed il Comune accetta – che in forza delle modalità di funzionamento degli impianti di recupero finale, l'eventuale conferimento di rifiuti non ammissibili può determinare la sospensione del servizio ovvero eventuali sovrapprezzi, nonché il recupero delle spese sostenute.
- 5.7 Considerato che – in ragione delle modalità di organizzazione del servizio e della conseguente necessità di utilizzare un impianto di trasfenza quale base logistica intermedia dal quale avviare i trasporti dei rifiuti presso gli impianti di conferimento finale e della conseguente impossibilità di identificare il soggetto produttore dei rifiuti individuati come non ammissibili dagli impianti di conferimento finale – il Comune accetta che SAF possa ri-addebitare, a titolo di conguaglio, eventuali maggiori oneri sostenuti per la gestione di rifiuti ritenuti non ammissibili e/o con una percentuale di materiale non compostabile superiore al 10% (oltre il 10% è previsto un aumento di 5 €/tonn sulla tariffa).
- 5.8 Ai fini del calcolo del conguaglio, SAF provvederà a dividere i maggiori oneri complessivamente sostenuti nel periodo di validità del Contratto, ri-addebitandoli al Comune, in proporzione ai quantitativi conferiti dal Comune medesimo rispetto al totale dei rifiuti conferiti agli impianti di destinazione finale.

## **Articolo 6 (Durata)**

- 6.1 Il presente Contratto ha validità fino al 31.12.2020.
- 6.2 Il Contratto non è tacitamente prorogabile.
- 6.3 L'eventuale proroga del Contratto potrà essere disposta solo con il consenso scritto di entrambe le Parti che potrà essere formalizzato anche mediante scambio di comunicazioni a mezzo pec.

## **Articolo 7 (Quantità)**

- 7.1 È fatta salva la facoltà della SAF – a suo insindacabile giudizio – di accettare il conferimento di quantitativi di rifiuti superiori ai limiti massimi sopra indicati.
- 7.2 Le Parti espressamente convengono che al fine di determinare le quantità di rifiuti conferiti ai sensi del presente Contratto, gli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti attraverso i quali verranno effettuati i conferimenti saranno oggetto di specifica pesatura presso l'impianto di trasfenza indicato da SAF sia in entrata che in uscita.

### **Articolo 8** **(Conferimenti e organizzazione del servizio)**

- 8.1 Il Comune si obbliga ad effettuare i conferimenti nei giorni e secondo gli orari di apertura dell'impianto di trasfenza che – fatta salva ogni diversa comunicazione – corrispondono ai soli giorni feriali dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00.
- 8.2 È fatta salva la facoltà del gestore dell'impianto di trasfenza – a suo insindacabile giudizio – di accettare il conferimento di rifiuti in giorni ed ore diverse da quelle indicate ai sensi del comma che precede.
- 8.3 Il Comune accetta le seguenti modalità di svolgimento del servizio:
- a) il conferimento dei rifiuti presso l'impianto di trasfenza indicato da SAF avviene a cura e onere del Comune, anche mediante soggetti all'uopo delegati, debitamente autorizzati ai sensi della normativa vigente;
  - b) il calcolo dei quantitativi di rifiuti conferiti avviene mediante pesatura degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti in entrata e in uscita dall'impianto di trasfenza;
  - c) lo scarico dei rifiuti presso l'impianto di trasfenza avviene a carico del trasportatore in una zona dedicata dall'impianto appositamente identificata e con l'ausilio del personale appositamente incaricato dal relativo gestore a presiedere alle relative operazioni;
  - d) il gestore dell'impianto di trasfenza è abilitato a compiere una verifica visiva immediata della qualità dei rifiuti conferiti dal Comune;

- e) qualora – a giudizio insindacabile di SAF o dei responsabili dell'impianto di trasferimento – i rifiuti conferiti non presentino i requisiti di ammissibilità di cui al precedente art.5 e/o siano comunque inadatti all'effettivo avvio al recupero, il carico potrà essere integralmente respinto senza che il Comune abbia o possa eccepire nulla a pretendere;
- f) i rifiuti conferiti dal Comune presso l'impianto di trasferimento verranno trasportati e conferiti presso gli impianti di destinazione finale individuati da SAF mediante mezzi idonei debitamente autorizzati al trasporto dei rifiuti;
- g) per ottimizzazione della logistica e per ridurre i costi complessivi di trasporto, i rifiuti conferiti dal Comune saranno trasportati unitamente ai rifiuti della medesima specie conferiti da altri Comuni;
- h) i rifiuti verranno dunque conferiti agli impianti di destinazione finale per l'effettivo avvio al recupero;
- i) il Comune riceverà i formulari di tracciabilità dei rifiuti, in qualità di soggetto produttore, con l'indicazione del solo impianto di trasferimento e di SAF, in relazione all'attività di intermediazione;

## **Articolo 9 (Corrispettivo)**

- 9.1** Il Comune si obbliga a riconoscere alla SAF per l'attività oggetto del contratto un corrispettivo complessivo di 140,00 €/tonn. (centoquaranta/00), oltre IVA nella misura di legge dal 1 marzo 2020 al 30 giugno 2020 e un corrispettivo complessivo di 145,00 €/tonn. (centoquarantacinque/00), oltre IVA nella misura di legge dal 1 luglio 2020 al 31/12/2020.
- 9.2** Le Parti espressamente convengono che il suddetto corrispettivo copre tutte le attività oggetto del contratto e segnatamente:
  - a) il corrispettivo di accesso all'impianto di trasferimento e l'attività ivi eseguita;
  - b) il trasporto dei rifiuti dall'impianto di trasferimento agli impianti di conferimento finale;
  - c) il corrispettivo di accesso agli impianti di conferimento finale e l'attività di recupero ivi eseguita;

d) l'attività di coordinamento e di intermediazione (senza detenzione di rifiuti) svolta da SAF.

- 9.3 Pertanto – mediante il pagamento del suindicato corrispettivo – il Comune si intenderà liberato sia dai costi di conferimento all'impianto di trasferimento che di quelli di trasporto, trattamento e recupero presso gli impianti di conferimento finale.
- 9.4 Il pagamento delle fatture emesse mensilmente dalla SAF per lo svolgimento delle attività di cui al presente Contratto, sarà effettuato dal Comune entro 30 (trenta) giorni dalla loro emissione.
- 9.5 È facoltà della SAF praticare corrispettivi differenti in relazione ai conferimenti effettuati da soggetti terzi, pubblici e/o privati, diversi dai Comuni Soci.
- 9.6 SAF rappresenta – ed il Comune accetta – che il suddetto corrispettivo è determinato in funzione dei costi sostenuti da SAF per l'accesso all'impianto di trasferimento e agli impianti di conferimento finale nonché dei relativi oneri di trasporto; pertanto, in ragione di quanto sopra SAF si riserva la facoltà di proporre l'aumento del corrispettivo – qualora, durante l'esecuzione del Contratto – dovesse aumentare una o più delle seguenti voci di costo: (i) corrispettivo/costo di conferimento all'impianto di trasferimento; (ii) corrispettivo/costo sostenuto per il trasporto dei rifiuti dall'impianto di trasferimento agli impianti di destinazione finale; (iii) corrispettivo/costo di conferimento agli impianti di trattamento e recupero finali.
- 9.7 Qualora si verifichi un aumento di uno o più delle suddette voci di costo, SAF è tenuta a comunicare a mezzo pec al Comune, la proposta di aumento del corrispettivo previsto dal presente Contratto, documentando le ragioni che l'hanno determinato.
- 9.8 In tal caso il Comune – entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di cui al precedente 9.7 – è tenuto a comunicare l'accettazione del nuovo corrispettivo ovvero il recesso dal presente Contratto.
- 9.9 Resta inteso tra le Parti che:
- a) qualora il Comune abbia comunicato il recesso dal Contratto ai sensi del precedente 9.8, SAF è tenuta a garantire la continuità del servizio, alle condizioni economiche di cui al presente Contratto, per ulteriori 30 giorni;

- b) qualora invece il Comune non comunichi recesso dal Contratto ai sensi del precedente 9.9, si intenderà espressamente approvato l'aumento del corrispettivo proposto da SAF.

### **Articolo 10**

#### **(Interessi per tardato pagamento e sospensione del servizio)**

- 10.1** In caso di ritardo nel pagamento delle fatture da parte del Comune, rispetto al termine di pagamento di cui al precedente art.9, la SAF ha diritto di richiedere la corresponsione degli interessi di mora, nella misura di legge (D.M. 231/2002 e s.m.i.).
- 10.2** Il Comune dichiara espressamente che l'attività di intermediazione svolta da SAF non costituisce pubblico servizio e pertanto le Parti espressamente convengono che, in caso di mancato pagamento anche di una sola fattura nei termini previsti nell'art.9, SAF ha comunque la facoltà di procedere – previa diffida – alla sospensione del servizio, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

### **Articolo 11**

#### **(Obblighi di tracciabilità)**

- 11.1** Ai sensi della L. n. 136/2010 art.3 comma 7 e successivo D.L. 187/2010 artt. 6 e contenente disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in riferimento all'attività oggetto del presente Contratto, SAF comunica quanto segue:
- a) dati identificativi dei conti correnti dedicati sui quali il Comune dovrà effettuare i pagamenti sono i seguenti:  
IBAN: IT 51 P 02008 74310 000500022420 presso UNICREDIT Filiale di ARCE (Fr);  
IBAN: IT 33 W 05372 74370 000010379394 presso Banca Popolare del Cassinate Filiale di Cassino;  
IBAN: IT 44 H 05297 14801 000010111953 presso Banca Popolare del Frusinate Filiale di Frosinone;
- b) dati identificativi dei soggetti delegati ad operare sui conti su indicati:  
Dott. Lucio Migliorelli, nato a Cassino (Fr) il 16.07.1969 domiciliato per la carica in via S.P. Ortella Km 3,000 Colfelice (Fr), in qualità di Presidente e legale rappresentante della S.A.F. S.p.A. - Codice Fiscale MGL LCU 69L16 C034T.

**11.2** La violazione degli obblighi previsti dall'Art. 3 L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

## **Articolo 12** **(Continuità del servizio)**

**12.1** Fermo restando che le attività oggetto del presente Contratto non costituiscono pubblico servizio e quanto conseguentemente previsto dall'art.10 che precede, la SAF si impegna a non interrompere e/o sospendere il servizio se non per ragioni di forza maggiore, per ordine dell'Autorità o per necessità tecniche.

**12.2** Resta inteso che SAF non risponde di eventuali interruzioni e/o sospensioni derivanti dall'impianto di trasferimento e/o dagli impianti di conferimento finale, ovvero dal mancato funzionamento dei medesimi e/o dalla relativa manutenzione, fatto salvo che l'interruzione sia diretta responsabilità di SAF.

**12.3** Nelle ipotesi suindicate, l'interruzione e/o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario e pertanto SAF è tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione ovvero a farvi fronte con il minore disagio per gli utenti del servizio.

**12.4** Di ogni caso di sospensione o interruzione del servizio, la SAF deve dare immediata comunicazione al Comune e all'eventuale soggetto terzo conferitore, precisandone le ragioni e la durata, se prevista o comunque quella prevedibile, dando altresì conto delle misure adottate per contenere i disagi.

**12.5** Il Comune espressamente riconosce ed accetta che SAF può – per insindacabile esigenza dell'impianto di trasferimento e/o degli impianti di conferimento finale, ed in ogni tempo – modificare le condizioni contrattuali, dandone preventiva comunicazione scritta con preavviso di almeno 30 giorni e fatta salva, in tal caso, la facoltà del Comune di recedere dal presente Contratto.

**12.6** Le Parti espressamente convengono che il termine di cui al precedente comma non si applica nei casi in cui l'esigenza di modificare le condizioni contrattuali descritte nel presente articolo, siano determinate da ragioni di urgenza, di tutela della salute pubblica e/o dell'ambiente ovvero dalla necessità di rispettare ordini, prescrizioni dell'Autorità.

### **Articolo 13 (Obblighi della SAF)**

- 13.1** Per effetto del presente Contratto, la SAF, per quanto di propria competenza, si obbliga:
- a) ad attenersi – in ogni tempo – a tutte le norme di legge in materia nonché alle autorizzazioni e alle prescrizioni impartite dalle Autorità competenti;
  - b) ad espletare gli adempimenti e le funzioni amministrative necessarie al rilascio di tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta previste dalla legislazione vigente per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Contratto;

### **Articolo 14 (Forza maggiore)**

- 14.1** Fatto salvo quanto previsto dall'art.12, le Parti non saranno responsabili e di conseguenza non saranno tenute al risarcimento di alcun danno, in caso di mancato o ritardato adempimento parziale o totale di una o più delle obbligazioni nascenti dal presente Contratto per fatti imputabili a cause di forza maggiore.
- 14.2** Sono cause di forza maggiore eventi o circostanze che esorbitino dal controllo e dalla responsabilità della Parte interessata che oggettivamente impediscano o ritardino, in tutto o in parte, l'esecuzione delle attività previste nella presente convenzione, ivi inclusi a titolo esemplificativo 1) scioperi di carattere nazionale; 2) guerre o altri atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili; 3) blocchi o embarghi; 4) fenomeni naturali avversi di carattere eccezionale, compresi fulmini, terremoti, frane, cedimenti, incendi, inondazioni o precipitazioni atmosferiche, accumuli di neve o ghiaccio; 5) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche; 6) atti, leggi, normative, comportamenti o omissioni dell'autorità (ad esempio la revoca, l'annullamento, la sospensione di atti autorizzativi o concessori, provvedimenti di sequestro o comunque interdittivi); 7) epidemie ed eventi simili che comportino la chiusura o, comunque, il rallentamento degli impianti;
- 14.3** Limitatamente ai reciproci rapporti le Parti si danno reciprocamente atto che costituisce causa di forza maggiore qualsiasi fatto che interessi l'impianto di trasferimento e/o gli impianti di conferimento finale ovvero qualsiasi condotta, attiva e/o omissiva, posta in essere dai relativi

gestori, che non sia direttamente e/o indirettamente imputabile a responsabilità di una delle Parti del presente Contratto

**14.4** Se una delle Parti ritiene che si sia verificata una causa di forza maggiore che possa pregiudicare i propri adempimenti contrattuali, lo comunicherà prontamente alla controparte. La Parte interessata da eventi che integrino cause di forza maggiore dovrà fare quanto ragionevolmente necessario per evitare l'aggravarsi delle conseguenze derivanti da tale evento.

**14.5** Resta inteso, altresì, che nel caso in cui la causa di forza maggiore si protragga per un periodo di tempo tale da non rendere più conveniente per le Parti o per una di essere la prosecuzione del rapporto contrattuale, le stesse potranno incontrarsi per decidere nel merito.

### **Articolo 15**

#### **(Tutela dei dati personali e obblighi di riservatezza)**

**15.1** Le Parti si impegnano al rispetto, ove applicabile, della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e delle relative misure di sicurezza.

**15.2** Le Parti si impegnano, altresì, in applicazione e nei termini di cui alla vigente normativa di settore, ad osservare e rispettare la riservatezza su tutti i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nello svolgimento dell'attività dipendente dal presente Contratto.

**15.3** L'obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione di efficacia del presente Contratto e, comunque, fino a quando i dati e le informazioni predette non siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino di pubblico dominio.

### **Articolo 16**

#### **(Modifiche, integrazioni e specifiche)**

**16.1** Le Parti convengono che ogni eventuale modifica, integrazione e/o specifica al presente Contratto – che si rendesse necessaria o anche solamente opportuna – potrà essere apportata esclusivamente se preventivamente, espressamente e formalmente concordata per iscritto fra le Parti medesime.

**16.2** Le Parti si danno, pertanto, reciprocamente atto che le suddette modifiche, integrazioni e specifiche verranno dalle stesse negoziate in buona fede e nel rispetto dei principi enunciati nel presente Contratto, al fine del più soddisfacente e proficuo raggiungimento dei reciproci obiettivi ed interessi sottesi al Contratto medesimo.

### **Articolo 17 (Nullità parziale)**

**17.1** L'invalidità ovvero l'inapplicabilità ovvero la nullità di una o più clausole del presente Contratto non inficerà la validità o l'applicabilità delle altre clausole le quali dovranno essere considerate efficaci.

**17.2** In tali ipotesi, le Parti si impegnano a provvedere all'immediata sostituzione delle clausole, invalide, inefficaci o inapplicabili con altrettante previsioni che rispettino per quanto possibile, la volontà delle Parti così come recepita nelle clausole ritenute invalide, inefficaci o nulle.

### **Articolo 18 (Obblighi di informazione e comunicazioni)**

**18.1** Le Parti si obbligano a tenersi costantemente e reciprocamente informate di tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dal presente Contratto.

**18.2** Ogni comunicazione tra le parti relativa al presente Contratto dovrà avvenire in forma scritta e dovrà essere inviata, a mezzo fax o lettera raccomandata, al domicilio eletto ai sensi del successivo articolo 26.

### **Articolo 23 (Buona fede)**

**19.1** Nella prospettiva di garantire la piena e migliore realizzazione del presente Contratto, per tutti gli aspetti non disciplinati analiticamente nello stesso, le Parti si obbligano reciprocamente ad operare in modo sinergico e collaborativo nonché a svolgere le attività di propria competenza nel rispetto del generale principio di buona fede di cui all'art. 1375 del codice civile.

## **Articolo 20** **(Recesso)**

- 20.1** Fermo restando le altre ipotesi previste dal presente Contratto la SAF avrà diritto di recedere dal presente Contratto – previa comunicazione scritta al Comune e con un preavviso di almeno 30 giorni della propria motivata intenzione a riguardo – nell’ipotesi in cui la mancata revisione del Contratto ai sensi dell’articolo 23, non consenta alla SAF di perseguire l’equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio.
- 20.2** In tal caso, il Comune potrà evitare il recesso comunicando alla SAF – entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso – l’accoglimento delle richieste avanzate dal medesimo.
- 20.3** La SAF avrà facoltà di recedere dal presente Contratto – previa comunicazione scritta al Comune e con un preavviso di almeno 30 giorni – nell’ipotesi in cui, per qualsivoglia motivo, la stessa non riesca ad individuare altri impianti idonei presso i quali avviare al recupero i rifiuti ricevuti ovvero vengano meno quelli già individuati.
- 20.4** Resta inteso tra le Parti che in caso di recesso, l’altra parte nulla potrà pretendere, a qualsivoglia titolo, anche risarcitorio nei confronti della Parte che abbia effettuato il recesso, fatto salvo il pagamento relativo all’attività svolta fino alla data di comunicazione – e/o di efficacia qualora questa sia differita – di recesso.

## **Articolo 21** **(Risoluzione per inadempimento)**

- 21.1** Ciascuna Parte ha facoltà di risolvere il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1453 del c.c., per inadempimento, salvo il caso in cui l’inadempimento medesimo sia causato da eventi di forza maggiore.
- 21.2** La Parte interessata dovrà contestare l’inadempimento all’altra Parte, mediante comunicazione scritta, inviata a mezzo pec, concedendole un periodo di tempo pari a giorni 5 (cinque) per provvedere, in base alla natura dell’obbligazione rimasta inadempita, e solo dopo l’inutile trascorrere di tale periodo potranno agire per la risoluzione.

## **Articolo 22** **(Elezione di domicilio)**

- 22.1** Per ogni comunicazione inerente il presente Contratto e/o comunque connessa al medesimo, ciascuna Parte elegge il seguente domicilio:  
Comune – presso la sede del municipio - pec istituzionale dell’Ente al momento della comunicazione;  
SAF S.p.A. – sede in Colfelice (FR), S.P. Ortella km 3,00; tel. [0776/526811]; pec: [safspa@pec.it](mailto:safspa@pec.it)
- 22.2** Le Parti si impegnano a comunicare – per iscritto – ogni variazione dei dati di cui sopra.

### **Articolo 23 (Spese)**

- 23.1** Le spese relative alla stipula del presente Contratto sono a carico di entrambe le Parti.

### **Articolo 24 (Composizione amichevole delle controversie)**

- 24.1** Ai fini della definizione bonaria delle questioni nei casi previsti espressamente dal presente Contratto, la Parte che intende attivare la presente procedura di composizione bonaria deve provvedere alla contestazione scritta dell’eventuale addebito tramite il proprio rappresentante, al rappresentante dell’altra Parte.
- 24.2** L’altra Parte provvederà a comunicare per iscritto le proprie determinazioni in ordine alle contestazioni sollevate entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della contestazione di cui al comma 1.
- 24.3** Qualora, trascorsi 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, la composizione non intervenga, la Parte che ne abbia interesse potrà procedere alla tutela della propria posizione ai sensi dell’articolo che segue.

### **Articolo 25 (Foro competente)**

- 25.1** Per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere sull’applicazione ed interpretazione del presente Contratto e che non sia stato possibile conciliare ai sensi dell’articolo che precede, le Parti convengono la competenza del Tribunale di Cassino.

**Articolo 26**  
**(Norme applicabili)**

**26.1** Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Colfelice li, 26/02/2020

**Società Ambiente Frosinone S.p.A.**      **Comune di Pescosolido**  
**Il Presidente**  
dott. Lucio Migliorelli